

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **133/1983** (ECLI:IT:COST:1983:133)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **23/03/1983**; Decisione del **21/04/1983**

Deposito del **05/05/1983**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14630**

Atti decisi:

N. 133

ORDINANZA 21 APRILE 1983

Deposito in cancelleria: 5 maggio 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 128 dell'11 maggio 1983.

Pres. ELIA - Rel. GALLO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 15 della legge 15 novembre 1973, n. 734 (Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di

indennità particolari) e dell'art. 2675 cod. civ. (Responsabilità del conservatore) promosso con ordinanza emessa il 5 febbraio 1979 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Oliva Vincenzo ed altri contro il Ministero di Grazia e Giustizia ed altri, iscritta al n. 83 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 98 del 9 aprile 1980.

Visti l'atto di costituzione di Oliva Vincenzo ed altri e di Minafra Vincenzo e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che, coll'ordinanza e nel giudizio di cui all'epigrafe, il TAR del Lazio sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 2,3 e 15 l. 15 novembre 1973 n. 734, nonché dell'art. 2675 cod. civ. per contrasto con gli artt. 3, 28, 36 e 97 Cost. in quanto, stabilendo la corresponsione di un assegno perequativo agli impiegati civili dello Stato, disponevano fra l'altro che gli emolumenti riscossi dai conservatori dei registri immobiliari, per attività espletate a richiesta e nell'esclusivo interesse dei privati, fossero integralmente versati al bilancio dello Stato, in conto entrate eventuali del Tesoro, che, però, detta legge, mentre privava i predetti funzionari dei cennati emolumenti, lasciava tuttavia sussistere la diretta responsabilità dei conservatori nei confronti dei privati utenti dei servizi di conservatoria (art. 2675 cod. civ.); responsabilità addirittura più grave di quella prevista per ogni altro impiegato dello Stato (artt. 22 e 23 d.P.R. 3/1957) in quanto estesa alla colpa lieve, e per di più escludente quella solidale dello Stato.

Che, per tutto ciò, i citati articoli della legge impugnata venivano a risultare incompatibili con i principi di uguaglianza, di responsabilità civile e amministrativa, di imparzialità della pubblica amministrazione e di proporzionalità retributiva,

che svolgeva intervento il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo, tramite l'Avvocatura dello Stato, che le questioni fossero dichiarate infondate per vari motivi.

Considerato, però, che frattanto è sopravvenuta la l. 21 gennaio 1983 n. 22 che coll'art. 2 ha abrogato l'art. 2675 cod. civ., coll'art. 5 ha equiparato la responsabilità dei conservatori a quella degli altri impiegati civili dello Stato, e coll'art. 6 ha esteso al Ministero delle Finanze la responsabilità per i danni cagionati dai conservatori dei registri immobiliari dopo il 24 novembre 1973, anche nelle ipotesi di assenza di dolo o colpa grave,

che conseguentemente il giudice a quo dovrà valutare l'incidenza delle nuove citate disposizioni sulle questioni sollevate, per cui è necessario restituirgli gli atti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al TAR del Lazio.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.